

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 116

8 febbraio 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICHE ALL'ART. 8 DELL'ACCORDO, PARTE INTEGRANTE DELLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2000, N. 3 (RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA)

Oggetto assembleare n. 2293

Relazione

Premessa

L'organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna è disciplinato, in attuazione del D. Lgs. 270/1993, secondo le norme dell'Accordo allegato alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna".

L'articolo 8 dell'Accordo disciplina il Consiglio di Amministrazione, in particolare il comma 1 stabilisce che i componenti sono sette, dei quali uno designato dal Ministro della Sanità, tre nominati dalla Regione Lombardia e tre dalla Regione Emilia-Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanità.

Nel corso dell'anno 2010 è intervenuto il D.L. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economia", convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 all'art. 6, comma 5, che prevede, fra l'altro, che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo gli organi di amministrazione, ove non costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un numero non superiore a cinque.

Con la presente proposta legislativa si intende adeguare la disciplina riferita alla composizione del Consiglio di Amministrazione a quanto stabilito dal D.L. 78/2010, prevedendo, pertanto, la riduzione dei componenti da sette a cinque.

Illustrazione dell'articolo di legge

Il progetto di legge si compone di un articolo.

L'articolo 1, al primo comma, prevede la sostituzione del comma 1 dell'art. 8 dell'Accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale in applicazione del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270", allegato alla legge regionale n. 3 del 2000. La nuova norma stabilisce che il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione sia ridotto a cinque, rispetto agli attuali sette. La riduzione del numero di membri riguarda la componente regionale, restando invariata la designazione da parte del Ministero della Salute.

Il secondo comma tratta dell'entrata in vigore delle modifiche previste al comma 1.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

*Modifiche all'art. 8**dell'Accordo allegato alla legge regionale n. 3 del 2000*

1. Il comma 1 dell'art. 8 dell'”Accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale in applicazione del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270”, allegato alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale

della Lombardia e dell'Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministero della Salute, due nominati dalla Regione Lombardia e due dalla Regione Emilia-Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanità;”.

2. Le modifiche previste dal comma 1 assumono efficacia secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2000.